ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Area del Personale

Roma, 5 FEB. 2013

Prot. n. 3937

Al Personale Docente,
Ricercatore, Tecnico Amministrativo
Bibliotecario e Collaboratore

LORO SEDI

OGGETTO: Detrazioni d'imposta 2013.

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che, ai sensi della vigente normativa (D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in Legge n. 106 del 12/7/2011), non è più necessario ripresentare ogni anno la richiesta di detrazioni fiscali per i familiari a carico nel caso in cui non siano intervenute modifiche ai dati già precedentemente comunicati.

Si invita pertanto il solo personale **che intenda comunicare modifiche a quanto già precedentemente trasmesso, o che intenda presentare richiesta per la prima volta,** a compilare la **domanda per l'anno 2013** utilizzando il modulo allegato. Sono altresì esonerati dalla compilazione della domanda **coloro i quali abbiano diritto alla sola detrazione per lavoro dipendente, salvo diversa comunicazione per la rinuncia della stessa.**

Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato entro il **15 FEBBRAIO 2013,** tramite fax rispettivamente al numero **0657335240 per il personale docente**, al numero **0657335257 per i lavoratori autonomi e assimilati**, e al numero **0657335253 per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario.**

Per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari è possibile contattare i competenti Uffici dell'Area del Personale (interni 5239 e 5244 per il personale docente, interno 5245 per i lavoratori autonomi e assimilati, interno 5223 per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario).

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile
Area del Personale
Dott. Alessandro Peluso
Alessandro Peluso

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.P.R. N°600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ ( ) il _____

Indirizzo di residenza _____

domicilio fiscale se uguale alla residenza non va compilato _____
Città/via (piazza/largo)/ n. civico/ cap

domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Città/via (piazza/largo)/ n. civico/ cap

Stato civile:
☐ celibe/nubile
☐ coniugato/a
☐ separato/a legalmente
☐ divorziato/a
☐ vedovo/a

In servizio presso _____

Con qualifica di:

☐ Professore Ordinario ☐ Professore Associato ☐ Ricercatore ☐ Ricercatore a tempo determinato

☐ Assistente ruolo ad esaurimento ☐ Personale Dirigente

☐ Personale Tecnico Amministrativo ☐ Collaboratore ed Esperto Linguistico ☐ Altro _____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che i familiari di seguito indicati non percepiranno nell'anno 2013 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 e quindi di aver diritto alle seguenti detrazioni nei limiti previsti dall'art. 12 e 13 del DPR 917/1986 sulla base del proprio reddito complessivo:

Detrazione per lavoro dipendente	☐ **si**	☐ **no**
Detrazione per coniuge a carico	☐ **si**	☐ **no**
Detrazione per figli a carico	☐ **si**	☐ **no**
Detrazione per altri familiari a carico (433 C.C.)	☐ **si**	☐ **no**

Cognome e Nome	*Codice fiscale (obbligatorio)*	*Parentela*[1]	*Luogo e data di nascita (obbligatorio)*	*Portatore Handicap SI/NO*[2]	*% Carico richiesto*	*A decorrere dal*	***Genitore affidatario al***
					☐ 50% ☐ 100%		☐ 50% ☐ 100%
					☐ 50% ☐ 100%		☐ 50% ☐ 100%
					☐ 50% ☐ 100%		☐ 50% ☐ 100%
					☐ 50% ☐ 100%		☐ 50% ☐ 100%

☐ **Mancanza dell'altro genitore** ☐ **si** ☐ **no**
(è possibile applicare per il primo figlio se più conveniente la detrazione per il coniuge a carico nel caso in cui l'altro genitore **manca**[3])

☐ **Ulteriore detrazione per almeno 4 figli a carico:** ☐ **100%** ☐ **50%**
(barrare la casella per beneficiare dell'ulteriore annua di euro 1.200,00.

Nel caso che i genitori siano separati o divorziati e i figli siano stati :
- affidati al 100% ad un solo genitore la detrazione spetta interamente (100%) a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
- affidati congiuntamente ad entrambi i genitori la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori, salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.

DEROGA:
Nel caso in cui il genitore affidatario al 100% o in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, <u>per limiti di reddito</u>, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo (cioè il genitore beneficiario della detrazione al 100%), salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione nel caso di affidamento esclusivo e in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa.
Il riferimento normativo alla impossibilità di "usufruire della detrazione per limite di reddito" si ricollega all'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR, non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d'imposta a causa di una imposta insufficiente e che quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.

Nel caso di genitori non coniugati viene applicata la stessa disciplina delle detrazioni previste per i figli a carico di genitori separati o divorziati.

---

[1] Figlio, figlio naturale riconosciuto, figlio adottivo, affidato, affiliato, altro familiare convivente
[2] I portatori di handicap si intendono quelli ai sensi dell'art. 3, L. 5 Febbraio 1992, n. 104.
3 Detrazione per primo figlio se l'altro coniuge manca: nell'ipotesi di mancanza fisica (coniuge deceduto) o giuridica dell'altro genitore,(nel senso che quest'ultimo non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato), ovvero i figli sono adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante e questi non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, il dichiarante può richiedere per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i successivi la detrazione spettante per i figli.

NOTE:
FAMILIARI A CARICO: i familiari che possono risultare a carico di un contribuente sono:

FAMILIARI art. 12 del TUIR
- Coniuge
- Figli, compresi i figli naturali riconosciuti, figlia adottivi, gli affiliati e affidati,
- Ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile:

Art. 433 codice civile
Persone obbligate

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Note:
Secondo la normativa vigente un familiare per essere considerato a carico deve possedere un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51. Per determinare questo limite occorre sommare oltre ai redditi ordinari (quali redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, ecc.) anche i redditi **esenti** corrisposti:
1) da enti ed organismi internazionali;
2) da rappresentanze diplomatiche e consolari;
3) dalla Santa Sede e dagli enti gestiti direttamente da essa;
4) dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Non concorrono a formare il limite di reddito suddetto i redditi soggetti a tassazione separata come arretrati, indennità di fine rapporto nonché acconti o anticipazioni sulle indennità di fine rapporto.

Il limite del reddito, per essere considerato fiscalmente a carico, è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta e non deve essere ragguagliato al periodo in cui il reddito viene prodotto.

Secondo le vigenti disposizioni i genitori non possono ripartire liberamente fra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. La detrazione è ripartita obbligatoriamente al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o previo accordo tra gli stessi spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato.

In caso di variazioni intervenute rispetto all'anno d'imposta precedente e/o che interverranno nei successivi periodi d'imposta, il sottoscritto si impegna, consapevole delle sanzioni di Legge dovute all'omissione, a darne tempestivamente comunicazione agli uffici competenti.

Roma, _____ FIRMA_____